

Legge Regionale 02 aprile 2002, n. 12

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33) e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.

(Bollettino Ufficiale n. 67, supplemento , del 12.04.2002)

INDICE

Art. 1 Inserimento dell'articolo 7 bis

Art. 2 Modifiche all'articolo 8

Art. 3 Modifiche all'articolo 2

Art. 4 Modifiche all'articolo 3

Art. 5 Modifica all'articolo 4

Art. 6 Modifiche all'articolo 6

Art. 7 - Disposizione transitoria

*Art. 1**Inserimento dell'articolo 7 bis*

Abrogato. (1)

*Art. 2**Modifiche all'articolo 8*

Abrogato. (1)

*Art. 3**Modifiche all'articolo 2*

omissis. (2)

*Art. 4**Modifiche all'articolo 3*

omissis. (2)

*Art. 5**Modifica all'articolo 4*

omissis. (2)

*Art. 6**Modifiche all'articolo 6*

omissis. (2)

*Art. 7**Disposizione transitoria*

1. Sono fatte salve le autorizzazioni allo scarico di cui all' articolo 3, comma 2, della l.r. 64/2001 , rilasciate dalla data di affidamento da parte dell'Autorità di A.T.O. del servizio idrico integrato al gestore unico di cui alla r. 81/1995 , fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note

1. Abrogato con l.r. 11 febbraio 2010, n. 9, art.18.

2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 dicembre 2001, n. 64.